



COMUNE DI MARIGLIANELLA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 73 DEL 19-12-2023

OGGETTO:	<i>approvazione bilancio consolidato dell'esercizio 2021, ai sensi dell'art. 11-bis D.lgs n. 118/2011</i>
-----------------	---

L'anno **duemilaventitre** il giorno **diciannove** del mese di **dicembre**, alle ore **12:00** nella sala delle adunanze della Sede Comunale, regolarmente convocata, si è tenuta la Giunta comunale con la presenza dei sig.ri:

		Presente/assente
1. RUSSO Arcangelo	Presidente Sindaco	Presente
2. PORCARO Felice	Vice Sindaco	Presente
3. OTTAIANO Pasqualina Anna	Assessore	Assente
4. RESCIGNO Valentina	Assessore	Presente
5. RUGGIERO Rocco	Assessore	Assente

e con la partecipazione del Segretario Comunale, Raffaella Di Maio, con funzioni consultive, referenti ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Sono acquisiti agli atti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 d.lgs. 267/2000:

● per quanto concerne la Regolarità tecnica, si esprime parere Favorevole
Mariglianella, 19-12-2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giovanni DEL GAUDIO

● per quanto concerne la Regolarità contabile, si esprime parere Favorevole
Mariglianella, 19-12-2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giovanni DEL GAUDIO

OGGETTO:	approvazione bilancio consolidato dell'esercizio 2021, ai sensi dell'art. 11-bis D.lgs n. 118/2011
-----------------	---

Premesso che il Comune di Mariglianella, con deliberazione consiliare n. 2/2022, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del TUEL;

Visto l'art. 11-bis, D.Lgs. n. 118/2011 che recita:

- “1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.*
- 2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:*
- a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;*
- b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.*
- 3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II. (...).”*

Visti i commi 1 e 2 dell'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL che recitano:

- “1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*
- 2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”*

Visto il comma 8 dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL che recita:

- “Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”*

Visti i commi 4 e 5 dell'art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:

- “4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*
- 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.”*

Tenuto conto che questo ente, avendo una popolazione superiore ai 5.000 abitanti è tenuto alla redazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2021;

Visto l'art. 9, D.L. n. 113/2016, modificato dall'art. 1, c. 904, L. n. 145/2018, il quale prevede che in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche gli enti territoriali (BDAP), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'art. 141 del TUEL, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento

ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto e che è fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del vincolo;

Considerato che il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate e in particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo a un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 47 del 25.10.2023 avente a oggetto l'individuazione degli enti e delle società partecipate costituenti il gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Mariglianella dell'esercizio 2021 e 2022;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 13.11.2023 di approvazione del rendiconto della gestione dell'anno 2021 esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo stato patrimoniale e il conto economico;

Visti i bilanci dell'esercizio 2021 degli enti e delle società da assoggettare a consolidamento;

Visto l'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. riguardante il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato;

Visto l'art. 239, c. 1, lett. d-bis), D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL che recita:

"1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

(...) d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo;"

Visto l'allegato schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2021, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, predisposto dall'Ufficio Ragioneria dell'Ente;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

PROPONE

1. di approvare, per le motivazioni in premessa, lo schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2021, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, predisposto dall'Ufficio Ragioneria dell'Ente, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere copia della presente deliberazione, per gli adempimenti di cui al sopra richiamato comma 1, lettera d-bis) dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, all'Organo di revisione dell'Ente;

3. di trasmettere copia della presente, per gli adempimenti di competenza, ai competenti uffici comunali;
4. di sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale lo schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2021 corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

**Il Responsabile Ad Interim del Servizio Economico Finanziario
Dr. Giovanni Del Gaudio**

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 11-bis, D.Lgs. n. 118/2011 che recita:

"1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;

b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II. (...)."

Visti i commi 1 e 2 dell'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL che recitano:

"1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni."

Visto il comma 8 dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL che recita:

"Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."

Visti i commi 4 e 5 dell'art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:

"4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati."

Tenuto conto che questo ente, avendo una popolazione superiore ai 5.000 abitanti è tenuto alla redazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2021;

Vista la proposta di approvazione del Bilancio Consolidato 2021 predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'allegato schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2021, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, predisposto dall'Ufficio Ragioneria dell'Ente;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto l'art. 239, c. 1, lett. d-bis), D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Ritenuto doversi procedere all'approvazione del Bilancio Consolidato anno 2021;

Ad unanimità di voti legalmente espressi

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa, lo schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2021, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, predisposto dall'Ufficio Ragioneria dell'Ente, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

2. di dare mandato al responsabile del servizio finanziario di trasmettere copia della presente deliberazione, per gli adempimenti di cui al sopra richiamato comma 1, lettera d-bis) dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, all'Organo di revisione dell'Ente;

3. di trasmettere copia della presente, per gli adempimenti di competenza, ai competenti uffici comunali;

4. di sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale lo schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2021 corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti;

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto:

IL SINDACO
Dott. Arcangelo RUSSO

IL SEGRETARIO GENERALE
Raffaella Di Maio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa